All. 1

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI

**PERSONALE DOCENTE A.S. 2024/2025**

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO PARADISO**

\_l\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di docente titolare presso questo Istituto dall’anno scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, immesso in ruolo sulla classe di concorso con decorrenza giuridica dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed economica dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero ai sensi del DPR 28.12.2000, n°445(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai fini della compilazione della graduatoria di Istituto, di aver diritto al seguente punteggio:

## ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DI SERVIZIO | **Totale punti** | **Riservato**  **all’Ufficio** |
| **A)** per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) (punti 6 x ogni anno) Anni \_\_\_\_ |  |  |
| **A1)** per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati in piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (punti 6 x ogni anno)Anni \_\_\_\_ |  |  |
| **B)** per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4)  (punti 3 per i primi 4 anni) Anni \_\_\_\_  (punti 2 per gli anni successivi) Anni \_\_\_\_ |  |  |
| **B1)** per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell’art.5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (punti 3) Anni \_\_\_\_ |  |  |
| **B2)** per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)  (punti 3 per i primi 4 anni) Anni \_\_\_\_  (punti 2 per gli anni successivi) Anni \_\_\_\_ |  |  |
| **C)** per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola sec. di II grado e per i docenti di religione cattolica (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)  (punti 2 x ogni anno entro il quinquennio) Anni \_\_\_\_  (punti 3 x ogni anno oltre il quinquennio) Anni \_\_\_\_  Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia  N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 Bis (punti 6) |  |  |
| **C0)** per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità, nella medesima classe di concorso o posto, in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) (punti 1 per ogni anno) Anni \_\_\_\_ |  |  |
| **D)** a coloro che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, **una tantum**, un punteggio aggiuntivo di punti 10(5ter) |  |  |
| 1. ANZIANITA’ DI SERVIZIO: TOTALE PUNTEGGIO |  |  |

## ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DI ESIGENZA** | **Totale punti** | **Riservato**  **all’Ufficio** |
| **A)** per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) (punti 6) |  |  |
| **B)** per **ogni** figlio di età inferiore a sei anni (8) (punti 4) Figli n. \_\_\_\_ |  |  |
| **C)** per **ogni** figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (punti 3) Figli n. \_\_\_\_ |  |  |
| **D)** per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) (punti 6) |  |  |
| 1. ESIGENZE DI FAMIGLIA: TOTALE PUNTEGGIO |  |  |

**III. TITOLI GENERALI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DI TITOLO** | **Totale punti** | **Riservato**  **all’Ufficio** |
| **A)** per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) (punti 12) |  |  |
| **B)** per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla l. n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modificazioni attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ovvero in corsi attivatida amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. E’ valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso (per ogni corso punti 5) |  |  |
| **C)** per ogni diploma universitario (diploma accad. primo livello,laurea di primo livelloo breve o diploma ISEF),conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12) (punti 3) |  |  |
| **D)**per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (13), previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché per ogni master di I o II livelloattivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14).E’ valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso (per ogni corso punti 1) |  |  |
| **E)** per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza **(**12**) (**punti 5) |  |  |
| **F)** per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” (si valuta un solo titolo) (punti 5) |  |  |
| **H)** per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla L.10.12.97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.98 n. 323,fino all’anno scolastico 2000/2001**,** in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame (punti 1) |  |  |
| **I)** CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art.3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. (punti 1)  N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi:   * è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); * ha frequentato il corso metodologico; * ha sostenuto la prova finale. |  |  |
| **L)** CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un Attestato di frequenza al corso di perfezionamento (punti 0,5)  N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale |  |  |
| N.B.: i titoli relativi a B), C), D), E), F), G), I), L) anche cumulabili tra loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10 |  |  |
| 1. TITOLI GENERALI: TOTALE PUNTI |  |  |
| **TOTALE PUNTEGGIO** |  |  |

##### N.B.: l’anno scolastico in corso non va valutato.

##### Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il/La docente

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTE:**

1. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; …

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
2. La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
3. Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

**In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero, *ai sensi della presente voce*, nella scuola primaria (e viceversa).** Nella misura **della presente voce** è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 01/03/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

1. La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di handicap) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)   - entro il quinquennio................................................……………  - oltre il quinquennio …………………………………………… | Punti 2  Punti 3 |

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

|  |  |
| --- | --- |
| **C0)** Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) | Punti 1 |

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Per i docenti **il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune e/o sostegno)**

**Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.**

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera **C)**.

(5 ter) Tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell’organico funzionale nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo.

1. Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità…

1. lettera B) e lettera C) valgono sempre;
2. lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

1. Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
2. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

1. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
2. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
3. **Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.**

E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.

Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

1. Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90) nonchéi corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

**(**11 bis**)** Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di diversa abilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90-commi 4, 6 e 8.

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

1. Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo valido per l’accesso al ruolo.

1. Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
2. I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.